



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/12/2023 (punto N 41)

Delibera N 1536 del 18/12/2023

Proponente

SIMONE BEZZINI
 DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Emanuela BALOCCHINI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Legge regionale 35/2003, art.3, comma 1 -Linee di indirizzo alle Aziende USL per la vigilanza in materia di tutela sanitaria dello sport.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 1

A

Allegato A

4f793d761f7917a8895327696fb3a2143be62be6bfb49f0c43058544491d324b

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge regionale 9 luglio 2003 n.35: "Tutela sanitaria dello sport" all'art.3 "Funzioni delle aziende sanitarie" attribuisce al comma 1 alle aziende sanitarie locali(AUSL):

lett.c) "la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva";

lett.d) "la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico";

lett.e) "la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi";

Richiamata la delibera di Giunta Regionale 445/2006 "legge regionale 35/2003, art.3 comma 1- Linee di indirizzo alle Aziende USL per la vigilanza in materia di tutela sanitaria dello sport";

Visto il Piano sanitario e sociale integrato PSSIR 2018-2020, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019;

Preso atto che all'interno dello stesso PSSIR 2018- 2020 nel capitolo rubricato "Articolazione del piano" sono previste schede operative contenenti ambiti significativi di azioni per il raggiungimento degli obiettivi tracciati e tra questi, la Prevenzione rappresenta l'obiettivo strategico n.1;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 273/2020 "Determinazioni in merito alle azioni per l'attuazione del PSSIR 2018/2020" e nello specifico la scheda operativa n.32 "L'attività motoria (a tutte le età) fattore determinante di salute e strumento di crescita civile dei cittadini e delle collettività locali" ed in particolare il paragrafo destinato alle "Azioni da sviluppare" per la piena attuazione della L.R. 35/2003 e del Piano regionale per la Prevenzione, dove alla lett. L, è previsto il rafforzamento e lo sviluppo della tutela sanitaria dell'attività sportiva tramite:

- lo sviluppo delle modalità organizzative del rilascio delle certificazioni medico sportive;
- la realizzazione di un programma di vigilanza nei confronti degli ambulatori privati accreditati per la medicina dello sport;
- il corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico;
- la vigilanza igienico- sanitaria sugli impianti sportivi;
- lo sviluppo di programmi per il supporto ai sistemi di sorveglianza regionali sul corretto rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.84 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l. r. 40/2005" ed in particolare l'art. 83 che ai commi 1,2,3, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, l'Azienda USL Centro e l'Azienda USL Toscana Sud-Est subentrino, con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende USL soppresse comprese nell'ambito territoriale di competenza....omissis";

Considerato che in attuazione dei nuovi assetti organizzativi intervenuti nelle Aziende ASL con la summenzionata Legge Regionale n. 84/2015, si è reso necessario, nell'ottica di individuare criteri procedurali omogenei e funzionali al nuovo assetto organizzativo, procedere ad una revisione/aggiornamento delle linee di indirizzo alle Aziende ASL per la vigilanza in materia di tutela sanitaria dello sport sul territorio regionale;

Ritenuto quindi necessario:

- revocare la DGR n. 445/2006,

- approvare, il nuovo documento, Linee di indirizzo alle Aziende USL per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di tutela sanitaria dello sport, ai sensi dell'art. 3 comma1, lett.c), lett.d), lett.e) della L.R.35/2003, di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Osservato che l'attività di vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi è effettuata, ordinariamente, da personale appartenente all'Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione, la quale si avvale della collaborazione delle professionalità afferenti al dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della prevenzione per l'attività di controllo, prevedendo ove necessario modalità di vigilanza congiunte e/ o integrate;

Considerato che il Dipartimento della Prevenzione delle Aziende sanitarie è la struttura preposta alla tutela della salute collettiva ed opera per ridurre i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro perseguendo obiettivi di promozione della salute sia in materia di igiene pubblica che medicina dello sport, appare opportuno proseguire ad associare alla vigilanza sulle certificazioni la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi;

Preso atto che le attività della Regione Toscana, ivi richiamando gli obblighi di enti ed associazioni(art. 7 comma 1, art. 11 comma 2, L.R.35/03) che organizzano attività sportive sia in ambito motorio sia in ambito sportivo, si inseriscono nel contesto della programmazione regionale e che quindi spetta alla Giunta Regionale definire con propria deliberazione le modalità operative riguardo l'attività di controllo sul rilascio delle certificazioni sia negli ambulatori privati accreditati che nelle società sportive attraverso apposite Linee di indirizzo;

Sentite le strutture organizzative interessate delle Aziende sanitarie tramite l'attivazione di uno specifico Gruppo di lavoro di analisi e validazione delle soluzioni organizzative predisposte dalla Regione Toscana;

Valutate e concordate anche sulla base degli esiti di tale Gruppo di lavoro le modalità operative, di cui all'Allegato "A" con l'Articolazione Tecnica di Medicina dello Sport, con l'Articolazione Tecnica Igiene Pubblica e Nutrizione e con il Comitato Tecnico Regionale della Prevenzione Collettiva delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana ex art. 67 della L.R.40/2005;

Vista la legge regionale L.R 51/2009:"Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";

Visto il Regolamento 17 novembre 2016 n.79/R"Regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009"Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie";

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40:"Disciplina del servizio sanitario regionale"

A voti unanimi

DELIBERA

1. di revocare per le ragioni espresse in narrativa, la D.G.R.T n. 445/2006;
2. di approvare, il nuovo documento, linee di indirizzo alle Aziende USL per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di tutela sanitaria dello sport, ai sensi dell'art. 3 comma1, lett.c), lett.d), lett.e) della L.R.35/2003, di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Emanuela Balocchini

Il Dirigente Responsabile
Giovanna Bianco

Il Direttore
Federico Gelli

ALLEGATO A**LINEE DI INDIRIZZO PER LA VIGILANZA IN MATERIA
DI TUTELA SANITARIA DELLO SPORT
(L.R. 9 /7/2003 n.35 art.3 comma 1)****1. Premessa**

La legge regionale 9 luglio 2003 n.35 "Tutela sanitaria dello sport" disciplinando il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport, prevede anche che sulle stesse venga effettuata vigilanza. In particolare all'art.3 comma 1 della L.R. 35/03 è attribuito alle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) :

lett.c) - la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva

lett.d) - la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico

lett.e) - la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi

In attuazione dei nuovi assetti organizzativi intervenuti nelle Aziende ASL con la Legge Regionale n. 84/2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005" si ritiene necessario, nell'ottica di individuare criteri procedurali omogenei e funzionali al nuovo assetto organizzativo, procedere ad una revisione / aggiornamento delle linee di indirizzo alle Aziende ASL per la vigilanza in materia di tutela sanitaria dello sport.

Considerato che il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ASL è la struttura preposta alla tutela della salute collettiva ed opera per ridurre i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro perseguendo obiettivi di promozione della salute, in materia di igiene pubblica, medicina dello sport, sicurezza alimentare, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, appare opportuno proseguire ad associare alla vigilanza sulle certificazioni, la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi.

2.Vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni

L'attività di controllo sul rilascio e utilizzo delle certificazioni, deve essere programmata sia negli ambulatori privati accreditati che nelle società sportive.

2.1 Vigilanza sugli ambulatori privati accreditati

La Vigilanza sugli ambulatori privati accreditati per la medicina dello sport che rilasciano certificazioni di idoneità allo sport agonistico/non agonistico, viene effettuata nei tempi e con le modalità previste rispettivamente:

- dalla L.R 51/2009: "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento"
- dal Regolamento 17 novembre 2016 n.79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5172009" (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Obiettivo è la verifica del corretto funzionamento della struttura accreditata, specificamente finalizzato al rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport.

Il controllo sul corretto rilascio delle certificazioni, che consiste nel monitoraggio sui dati di attività che gli ambulatori privati accreditati sono tenuti ad inviare con cadenza periodica alla ASL di riferimento territoriale, e nella verifica in loco sulla corretta esecuzione della procedura di visita, prevede che il Dipartimento della Prevenzione disponga:

- di un elenco regionale (da consultare sulla pagina Web di Regione Toscana) aggiornato delle strutture accreditate autorizzate a rilasciare le certificazioni di idoneità allo sport;
- dei dati di attività aggiornati dei singoli ambulatori accreditati, con le modalità stabilite dall'Azienda USL di riferimento.

Il Servizio di medicina dello sport della Azienda USL provvede alla verifica annuale della congruenza fra il numero dei certificati e le potenzialità degli ambulatori, attraverso:

- analisi dei registri di attività;
- esame della cartella clinica che deve essere compilata in maniera corretta e completa, nel rispetto delle indicazioni di cui al DM 18.02.1982 e della DGR 461 del 17.05.2004, comprensiva dei referti delle indagini previste dal suddetto decreto e da eventuali indagini integrative obbligatorie a seconda del tipo di sport praticato dall'atleta e/o sul dubbio diagnostico;
- verifica in loco, almeno biennale, della corretta tenuta dell'Archivio delle schede cliniche relative agli atleti che hanno effettuato la visita.

2.2. Vigilanza sul corretto utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport

I Servizi di medicina dello Sport dovranno programmare controlli sul corretto utilizzo delle certificazioni di idoneità da parte delle Società Sportive.

I controlli saranno effettuati presso la sede aziendale dall'unità funzionale Medicina dello sport su un campione di certificati (riferito a specifiche competizioni sportive) sulle Società Sportive afferenti gli impianti sportivi nei quali è stata svolta attività (ordinaria) di vigilanza igienico sanitaria.

Nei casi in cui il Medico dello Sport è presente all'attività ispettiva, il controllo a campione dei certificati di idoneità, può essere svolto, se possibile, durante il sopralluogo stesso.

3. Vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi

L'attività di vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi è effettuata, ordinariamente, da personale appartenente all'unità funzionale igiene pubblica e nutrizione, la quale si avvale della collaborazione delle professionalità afferenti al dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della prevenzione per l'attività di controllo, prevedendo ove necessario modalità di vigilanza congiunte e/ o integrate.

La programmazione delle attività di vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi, ai fini della scelta delle strutture da sottoporre a vigilanza, deve essere effettuata in funzione di criteri standardizzati riferiti nello specifico a :

- analisi dei rischi ai fine della valutazione dell'interazione tra gli ambienti, l'attività svolta e il target dei soggetti afferenti la struttura sportiva (età e loro livello) al fine di pervenire ad una definizione della tempistica/priorità dell'intervento di vigilanza.

Considerato inoltre che l'attività di vigilanza e controllo sugli impianti sportivi coinvolge competenze e strutture aziendali della Sanità Pubblica e della Medicina dello Sport, a garanzia della interdisciplinarietà dell'intero percorso di vigilanza, ciascuna Azienda ASL tramite le strutture organizzative competenti, promuove momenti di confronto e di condivisione tra le varie figure professionali coinvolte, anche al fine di garantire omogeneità di comportamenti sul territorio di competenza.

Il Dipartimento della Prevenzione programmerà la verifica annuale di un numero minimo di strutture su base provinciale, definito secondo il seguente criterio:

Province con meno di 300 mila abitanti:almeno 8 impianti/anno;

Province tra 300 - 500 mila abitanti:almeno 12 impianti/anno;

Province con oltre 500 mila abitanti:almeno 15 impianti/anno;

nello specifico:

Firenze 16, Pisa 12, Lucca 12, Arezzo 12, Livorno 12, Pistoia 8, Siena 8, Prato 8, Grosseto 8, Massa Carrara 8.

Negli interventi dovranno essere adottate modalità operative omogenee che consentiranno di rendere confrontabili i dati delle ispezioni su scala regionale.

A tale scopo sarà successivamente aggiornata con Decreto Dirigenziale la scheda di sopralluogo che costituirà modello regionale di riferimento.

4.Censimento aziendale degli impianti

Si promuove la realizzazione di un censimento accurato degli impianti sportivi a livello regionale.

Tale progetto ha come obiettivo quello di ottenere e monitorare nel tempo un quadro completo ed omogeneo delle strutture sportive presenti sul territorio regionale, quale strumento strategico di conoscenza, di pianificazione degli interventi e di programmazione a livello locale; anche al fine di effettuare, successivamente, la vigilanza su un numero minimo di impianti su base percentuale.

Sanzioni

Eventuali sanzioni sono comminate ai sensi della normativa vigente in materia.